



PROVINCIA DI AREZZO

STATUTO

(Adottato dall'Assemblea dei Sindaci con delibera n. 2/AS del 12/03/2015)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (La provincia)
- Art. 2 (Stemma e gonfalone)
- Art. 3 (Principi generali)
- Art. 4 (Commissione per le pari opportunità)
- Art. 5 (Difensore Civico regionale)

TITOLO II COLLABORAZIONE CON I COMUNI

- Art. 6 (Rapporti con i Comuni)
- Art. 7 (Convenzioni)
- Art. 8 (ConSORZI)
- Art. 9 (Accordi di Programma)

TITOLO III PUBBLICITA' - INFORMAZIONE - DIRITTO D'ACCESSO

- Art. 10 (Pubblicazione di atti)
- Art. 11 (Diritto di accesso e accesso civico)
- Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico)

TITOLO IV ORGANI DELLA PROVINCIA

- Art. 13 (Organi della Provincia)

CAPO I - IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Art. 14 (Il consiglio provinciale)
- Art. 15 (Competenze del consiglio)
- Art. 16 (Regolamento del consiglio)
- Art. 17 (Entrata in carica dei consiglieri)
- Art. 18 (Obblighi di trasparenza)
- Art. 19 (Diritti dei consiglieri)
- Art. 20 (Dimissioni e decadenza dei consiglieri)
- Art. 21 (Gruppi consiliari)
- Art. 22 (Prima seduta del consiglio)
- Art. 23 (Ordine del giorno)
- Art. 24 (Convocazione e presidenza del consiglio)
- Art. 25 (Validità delle sedute e delle deliberazioni - modalità di votazione)

- Art. 26 (Pubblicità delle sedute)
- Art. 27 (Commissioni consiliari)
- Art. 28 (Poteri delle commissioni)
- Art. 29 (Commissioni speciali)

CAPO II - IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Art. 30 (Il presidente della provincia)
- Art. 31 (Competenze del presidente della provincia)
- Art. 32 (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente della provincia)
- Art. 33 (Vice presidente della provincia)
- Art. 34 (Deleghe ai Consiglieri)

CAPO III - L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

- Art. 35 (Composizione)
- Art. 36 (Delega ai Vice Sindaci)
- Art. 37 (Competenze)
- Art. 38 (Funzionamento)
- Art. 39 (Norme sulla trasparenza degli eletti)
- Art. 40 (Dichiarazioni all'inizio del mandato)
- Art. 41 (Dichiarazioni successive)
- Art. 42 (Inadempienza e diffida)
- Art. 43 (Decadenza)

TITOLO V ORGANI DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 44 (Organi di direzione amministrativa)
- Art. 45 (Segretario Generale)
- Art. 46 (Direttore Generale)
- Art. 47 (Dirigenti)
- Art. 48 (Incarichi di direzione e di alta specializzazione a tempo determinato)
- Art. 49 (Assicurazione)

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 50 (Revisione dello statuto provinciale)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (La provincia)

1 - La Provincia rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

La provincia è ente di area vasta, intermedio tra comune e regione, ed è dotato di autonomia amministrativa, impositiva e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle Leggi.

2 - Il territorio della provincia di Arezzo è costituito dal territorio dei comuni di Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castelfranco Piandiscò, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella della Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemignaio, Monterchi, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio Stia, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini.

3 - La Provincia di Arezzo è stata decorata di medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana (gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 149 del 31 maggio 1984) con la seguente motivazione:

"provincia di Arezzo. - territorio ove intensa si svolse la resistenza antinazifascista, la provincia di Arezzo - nel corso di dodici mesi - fu teatro di irriducibile opposizione al nemico occupante da parte di agguerrite formazioni armate e delle patriottiche popolazioni di città e campagne sui monti e nelle valli: Le operazioni di dura guerriglia partigiana alimentate e sorrette da coraggiosa e spesso cruenta ostilità popolare, comportano l'impegno di ingenti forze nemiche, a controllo di una vasta zona delle retrovie e a protezione di importanti comunicazioni, sul tergo degli schieramenti germanici. Le gravi perdite umane e di beni, inflitte e subite, testimoniano di sacrifici, distruzioni e sofferenze immani di combattimenti e popolazioni, di generoso sangue versato nell'«aretino», con eminente valore, in un periodo tragico per le sorti della patria: Arezzo 9 settembre 1943 - 3 ottobre 1944".

Art. 2
(Stemma e gonfalone)

- 1 - Lo stemma della Provincia di Arezzo, ufficialmente concesso con regio decreto 30 agosto 1914, visto e trascritto nei registri della consulta araldica il 29 novembre 1914, è il seguente:
"(...)inquartato, al primo per la rappresentazione del fiume Arno, di azzurro alla pianura erbosa e seduto sopra di essa un vecchio, di carnagione, tenente un remo nella destra e colla sinistra appoggiata ad un' urna dalla quale sgorga il fiume, il tutto al naturale; il remo appoggiato ad uno scudetto di argento al giglio di rosso sbocciato; al secondo campo di cielo al monte Falterona; al terzo di Val di Chiana che è d'oro al bue, di pelo bianco, fermo; al quarto per la rappresentazione del fiume Tevere, ed è di azzurro alla pianura erbosa e seduto sopra di essa un vecchio, di carnagione, rivoltato, tenente nella sinistra un remo e la destra appoggiata ad un' urna dalla quale sgorga il fiume Tevere, il tutto al naturale; il remo appoggiato ad uno scudetto d'argento alla gemella posta in banda e racchiusa dalla leggenda + S.P.Q.R. il tutto di rosso; sul tutto di Arezzo, che è: d'argento al cavallo di nero spaventato e rivoltato. Motto: INTRA TEVERO ET ARNO. Lo scudo sarà sormontato dalla corona della provincia (...)".
- 2 - La provincia può apporre il proprio stemma sugli edifici, sugli atti e sui documenti pubblici, in base alle disposizioni del regolamento del Consiglio, il quale disciplina altresì l'uso del gonfalone nelle cerimonie e nelle manifestazioni pubbliche.
- 3 - E' fatto divieto di riprodurre lo stemma o il gonfalone per fini commerciali o nelle competizioni elettorali. La Provincia può autorizzare l'uso da parte di terzi di tali riproduzioni, secondo le procedure e alle condizioni definite dal regolamento del Consiglio, quando sussistano particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario.

Art. 3
(Principi generali)

- 1 - La Provincia ispira il proprio indirizzo politico e amministrativo alle finalità politiche e sociali della Costituzione e delle altre norme dello Stato.
- 2- La Provincia persegue nella propria azione amministrativa i principi di efficienza, efficacia, imparzialità, tempestività e trasparenza. Al fine di assicurare la massima pubblicità e la più completa informazione dei cittadini sull'organizzazione e sull'attività della Provincia, nonché sui servizi da essa

resi direttamente o indirettamente, si uniforma alle disposizioni di legge in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

- 3- La Provincia promuove, altresì - nell'ambito dei propri poteri e delle proprie competenze - azioni e interventi per il conseguimento delle pari opportunità tra uomo e donna, senza distinzione alcuna di razza, lingua, religione, opinione politica, nazionalità o condizione sociale.

Art. 4

(Commissione per le pari opportunità)

- 1 - E' istituita la commissione per le pari opportunità con la funzione di promuovere, nell'ambito delle competenze della provincia, azioni positive per il conseguimento di pari opportunità uomo-donna.
- 2 - La composizione ed il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Provinciale.

Art. 5

(Difensore Civico regionale)

- 1- La Provincia promuove il ricorso, da parte dei cittadini, al Difensore Civico regionale, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione provinciale.

TITOLO II

COLLABORAZIONE CON I COMUNI

Art. 6

(Rapporti con i Comuni)

- 1 - La Provincia è ente di secondo livello che si rapporta con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio. Il Consiglio Provinciale, d'intesa con i Comuni del territorio sancita nell'ambito dell'Assemblea dei Sindaci, può stabilire forme di collaborazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni sovracomunali, regolando il rapporto di sussidiarietà tra Provincia e Comuni nello svolgimento delle rispettive competenze.

Art. 7

(Convenzioni)

- 1 - La Provincia, per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi di rilevanza sovracomunale, può stipulare con i Comuni e/o con altri Enti interessati apposite Convenzioni.

- 2 - La convenzione deve specificare le funzioni o i servizi che hanno ad oggetto e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari dei contraenti stessi, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche.

Art. 8
(Consorzi)

- 1 - La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni di rilevanza sovracomunali, può costituire con i Comuni e/o con altri enti un Consorzio.
- 2 - A tal fine il Consiglio Provinciale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo nonché lo statuto del consorzio.
- 3- Lo Statuto disciplina l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio, ne determina gli organi, gli scopi, la durata, la quota di partecipazione e la correlativa responsabilità, nonché gli indirizzi gestionali secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 9
(Accordi di programma)

- 1 - La Provincia sottoscrive accordi di programma con altri soggetti pubblici per il coordinamento delle azioni necessarie a garantire la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata dei soggetti partecipanti.

TITOLO III
PUBBLICITA' - INFORMAZIONE - DIRITTO DI ACCESSO

Art. 10
(Pubblicazione di atti)

Nella sede della Provincia è previsto l'albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti ed avvisi secondo le previsioni di legge, statuto e regolamenti.

Tali atti vengono contestualmente pubblicati anche all'Albo Pretorio presente on.line sul sito ufficiale della Provincia di Arezzo.

Art. 11
(Diritto di accesso e accesso civico)

- 1 - La Provincia riconosce agli interessati il diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dalla Legge 241/90. Tale diritto è riconosciuto a coloro che hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
- 2 - La Provincia riconosce, altresì, il diritto di accesso civico introdotto dal Decreto Legislativo 33/2013. L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione.

Art.12
(Ufficio relazioni con il pubblico)

L'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) ha il compito di fornire le informazioni relative all'attività dell'Ente, all'accesso ai suoi Uffici, servizi e prestazioni, all'esercizio del diritto di accesso e dell'accesso civico, nonché alle modalità di svolgimento e ai termini dei procedimenti amministrativi provinciali, individuandone o comunicandone il responsabile. L'accesso dei cittadini ai servizi forniti dall'U.R.P. può avvenire anche attraverso i servizi in rete.

TITOLO IV
ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 13
(Organi della Provincia)

- 1 - Sono organi di governo della Provincia il Consiglio Provinciale, il Presidente, l'Assemblea dei Sindaci.
- 2 - Le attribuzioni di tali organi sono stabiliti dalla legge e dallo statuto.

CAPO I IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 14 (Il consiglio provinciale)

- 1 - Il Consiglio Provinciale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia.
- 2- Il Consiglio Provinciale di Arezzo è composto dal Presidente della Provincia e da 12 componenti eletti dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della provincia. Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica.
- 3- La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.
- 4- Il Consiglio provinciale dura in carica due anni.
Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali il consiglio provinciale rimane in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 15 (Competenze del consiglio)

- 1 - Spetta al Consiglio Provinciale :
 - a) proporre lo Statuto dell'Ente all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
 - b) approvare regolamenti di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Provincia;
 - c) approvare piani e programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, connessi alle funzioni della Provincia;
 - d) su proposta del Presidente della Provincia adottare gli schemi di bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti, da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente nel territorio , il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.
 - e) contribuire alla definizione delle linee programmatiche dell'ente, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica;
 - f) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia.

Art. 16
(Regolamento del consiglio)

La specifica disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale, è contenuta in apposito regolamento, approvato o modificato dal Consiglio.

Art. 17
(Entrata in carica dei consiglieri)

- 1 - I consiglieri provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
- 2 - La convalida dell'elezione dei consiglieri viene effettuata nella prima adunanza del consiglio provinciale.

Art. 18
(Obblighi Trasparenza)

- 1 - Ogni componente del Consiglio Provinciale è soggetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente in materia e, pertanto, è tenuto a fornire, e a consentire che vengano rese pubbliche, le seguenti informazioni :
 - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b) il curriculum;
 - c) i rimborsi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - f) la dichiarazione dei redditi, propria, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
 - g) i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - h)-le spese effettuate e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
- 2- Si rinvia al Regolamento del Consiglio Provinciale per la disciplina più dettagliata della materia.

Art. 19
(Diritti dei consiglieri)

- 1 - I consiglieri provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità territoriale senza vincolo di mandato.
- 2 - Ciascun consigliere è titolare dei seguenti diritti e poteri:
 - a) diritto di iniziativa presentando al Consiglio proposte di deliberazione o proposte di modifiche alla deliberazioni sottoposte all'esame del Consiglio;
 - b) diritto di presentare interrogazioni e mozioni con le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio;
 - c) diritto di ricevere la più ampia informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e sulla complessiva attività amministrativa della Provincia. Tale diritto di accesso agli atti e di rilascio di copia degli atti stessi è esercitato secondo la disciplina stabilita nelle leggi vigenti in materia;
 - d) diritto di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale nel numero e secondo le modalità di cui al regolamento del Consiglio Provinciale;
 - e) tutti gli altri diritti e poteri conferitigli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti della provincia.

Art. 20
(Dimissioni e decadenza dei consiglieri)

- 1 - Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate in forma scritta al Segretario Generale.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci non appena protocollate.
- 2 - I consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio possono essere dichiarati decaduti con le modalità stabilite dal regolamento.
- 3 - Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge

Art. 21
(Gruppi consiliari)

- 1 - I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.
- 2- Ciascun gruppo comunica al Presidente il nominativo del Capogruppo individuato e dell'eventuale vice Capogruppo.

Art. 22
(Prima seduta del Consiglio)

- 1 - La prima seduta del consiglio deve essere convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2- Nella prima seduta il Consiglio procede alla convalida degli eletti.
- 3- I consiglieri provinciali entro 90 giorni dalla proclamazione sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni di cui all'art. 17 in adempimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di trasparenza e pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art.23
(Ordine del giorno)

- 1 - L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è disposto dal Presidente della Provincia.
- 4 - Il consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Art. 24
(Convocazione e presidenza del consiglio)

- 1 - Il consiglio provinciale è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Provinciale.
- 2 - Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio, entro un termine non superiore a quindici giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
- 3 - Il Presidente, nei casi di particolare necessità ed urgenza, può convocare sedute straordinarie del Consiglio o integrare l'ordine del giorno di una seduta del consiglio già convocata, con avviso anche telefonico almeno 24 ore prima dell'adunanza.
- 4 - L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno della seduta, è inviato, a mezzo posta elettronica certificata con avviso di ricevimento, all'indirizzo e.mail fornito dal consigliere, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Scaduto tale termine non è ammessa l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti aggiuntivi, salvo le ipotesi di urgenza di cui al comma terzo del presente articolo.

- 5 - Il consiglio è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 25

(Validità delle sedute e delle deliberazioni - Modalità di votazione)

- 1 - Le sedute del consiglio provinciale sono validamente costituite con la presenza di sette consiglieri, computando a tal fine il Presidente.
- 2 - Le deliberazioni sono approvate quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui la legge, lo statuto o il regolamento del Consiglio Provinciale richiedano una maggioranza qualificata. Non sono computati fra i votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione.
- 3 - Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio provinciale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dalla legge e dal regolamento.
- 4 - Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario Generale della Provincia.

Art. 26

(Pubblicità delle sedute)

- 1 - Le sedute del consiglio sono pubbliche.
- 2 - Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta riservata.
- 3 - Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il consiglio provinciale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.

Art. 27

(Commissioni consiliari)

- 1 - Il Consiglio Provinciale può istituire commissioni, composte con criteri di proporzionalità fra i gruppi consiliari, secondo le norme del regolamento del Consiglio Provinciale che ne disciplina il numero, la composizione, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- 2 - Al Presidente può essere richiesto di intervenire alle sedute delle commissioni. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ha diritto di partecipare alle sedute delle commissioni.

Art. 28
(Poteri delle commissioni)

- 1 - Le commissioni , nelle materie di loro competenza e secondo le previsioni del regolamento del Consiglio Provinciale, esercitano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti di competenza del Consiglio.

Art.29
(Commissioni speciali)

- 1 - Ove ne ravvisi la necessità, il Consiglio Provinciale può istituire commissioni speciali incaricate di esaminare specifici argomenti ritenuti di particolare interesse e complessità e, perciò, meritevoli di approfondimento, di ricerca e di studio.
- 2 - Le commissioni speciali, formate con criteri di proporzionalità fra i gruppi, sono istituite con delibera del Consiglio Provinciale.
- 3 - Le commissioni riferiscono al Consiglio Provinciale i loro risultati con rapporto scritto entro il termine indicato dalla delibera istitutiva.

CAPO II
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 30
(Il Presidente della Provincia)

- 1 - Il Presidente della Provincia, eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia, è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente, che rappresenta nei confronti dei terzi.
- 2 - Il Presidente della Provincia presta giuramento davanti al Consiglio nella seduta di insediamento.
- 3 - Il presidente della Provincia dura in carica quattro anni e svolge il suo incarico a titolo gratuito.

Art. 31
(Competenze del Presidente della Provincia)

- 1 - Compete al Presidente della Provincia :
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci ;
 - b) proporre gli indirizzi generali di governo, presentando al Consiglio Provinciale - entro 90 giorni dalla seduta di insediamento - il Programma di Governo. Tale documento contiene le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi

a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica, inoltre, le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute. Se durante il mandato presidenziale, a seguito di elezioni, viene rinnovato il Consiglio Provinciale il Presidente presenta, alla prima seduta utile, il programma di Governo al neo eletto Consiglio.

c) dirimere tutti i conflitti di competenza fra gli organi provinciali;

d) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, sottoponendo all'esame ed all'approvazione di questo, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio, i provvedimenti che ritiene opportuni;

e) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici;

f) provvedere - sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio - alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione provinciale;

g) nominare i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nominare il Segretario Generale, istruire e assegnare le funzioni di Direttore Generale;

h) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

2 - Il presidente della provincia ha la rappresentanza legale dell'ente e può delegarla:

- al vice presidente;
- ai dirigenti per la tutela giurisdizionale dell'ente.

Art. 32

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente della provincia)

- 1 - Le dimissioni del Presidente della Provincia sono indirizzate al Consiglio.
- 2 - Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione.
- 3- In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente della Provincia, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente sino alle nuove elezioni.
- 4- Le ipotesi di decadenza, rimozione o sospensione, compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Art. 33
(Vice Presidente della Provincia)

Il Presidente può nominare un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri provinciali.

Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui costui sia assente od impedito. Il Vice Presidente adempie, altresì, alle funzioni di competenza del Presidente che dallo stesso vengano a lui delegate.

Il Vice Presidente può essere revocato dal Presidente e, comunque, decade dalla carica contestualmente alla nomina del nuovo Presidente della Provincia.

Gli atti adottati dal Presidente in merito al Vice Presidente sono comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 34
(Deleghe ai Consiglieri)

1- Il Presidente ha facoltà di assegnare deleghe a Consiglieri Provinciali.

2- I consiglieri delegati coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni di indirizzo e di sorveglianza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente negli incontri di cui al seguente comma 3.

3- Il Presidente ed i Consiglieri titolari di delega si incontrano periodicamente in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il Segretario Generale dell'Ente, il Direttore Generale e, se invitati, i Dirigenti o i Responsabili dei Servizi interessati.

4- Le decisioni che emergono nel corso degli incontri di cui al precedente paragrafo sono assunte con la forma del Decreto del Presidente . Il Presidente è l'unico soggetto cui spetta la decisione finale in merito all'adozione del Decreto.

CAPO III
L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 35
(Composizione)

- 1- L'Assemblea dei Sindaci e' composta dai Sindaci in carica nei Comuni compresi nel territorio della Provincia. I componenti dell'Assemblea dei Sindaci svolgono il loro incarico a titolo gratuito.

Art.36
(Delega)

- 1- In caso di impedimento a partecipare all'adunanza dell'Assemblea dei Sindaci il Sindaco può delegare il Vice Sindaco, un Assessore o un Consigliere comunale. In caso di impedimento dei menzionati soggetti, il Sindaco può delegare il Sindaco di un altro Comune del territorio provinciale.
- 2- Per l'adozione dello Statuto dell'Ente è ammessa esclusivamente la delega al Vice Sindaco o ad un Assessore comunale.

Art.37
(Competenze)

- 1- L'Assemblea dei Sindaci svolge le seguenti funzioni:
 - a) adotta o respinge - con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente provinciale - lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni
 - b) esprime - con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente nel territorio provinciale - il parere favorevole sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio Provinciale;
 - c) svolge funzioni consultive, rilasciando pareri in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Provinciale;
 - d) ha poteri propositivi, potendo inviare al Presidente o al Consiglio Provinciale proprie proposte di Deliberazione

Art.38
(Funzionamento)

- 1- L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno.
- 2- Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea dei Sindaci, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi

componenti oppure due quinti dei componenti del Consiglio Provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

- 3- Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei Comuni che compongono la provincia.
- 4- Le deliberazioni sono approvate quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui la legge richieda una maggioranza qualificata. Non sono computati fra i votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione.
- 5- Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono pubbliche.
- 6 - Le votazioni sulle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci si svolgono in forma palese.
- 7 - Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 39

(Norme sulla trasparenza degli eletti)

- 1 - Nel rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa , ogni componente dell'Assemblea dei Sindaci è tenuto a fornire le informazioni ed i dati di cui ai seguenti articoli.

Art. 40

(Dichiarazioni all'inizio del mandato)

- 1- Entro tre mesi dalla proclamazione, ciascun membro dell'Assemblea dei Sindaci è tenuto a depositare presso la segreteria generale della Provincia:
 - a) il curriculum vitae;
 - b) una dichiarazione contenente i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - c) l'ultima dichiarazione dei redditi, propria, del coniuge non separato, dei figlie e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
 - d) una dichiarazione inerente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, propria, del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
 - e)- una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiale o mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, unitamente a copia delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti.

Art. 41
(Dichiarazioni successive)

- 1- Entro un mese dal termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi, i componenti dell'Assemblea dei Sindaci sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.
- 2- Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'incarico sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione e sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi, entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.

Art. 42
(Inadempienze e diffida)

- 1- Allo scopo di semplificare gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, le informazioni e le dichiarazioni vengono rese su modelli appositamente predisposti dalla Segreteria Generale della Provincia ed inviate ai soggetti interessati almeno 30 giorni prima della scadenza di volta in volta stabilita per l'adempimento.
- 2- Decorsi i termini per la consegna il Segretario Generale invia agli inadempienti un sollecito scritto, assegnando 15 giorni per la regolarizzazione. Analogamente nel caso in cui la dichiarazione risulta incompleta il Segretario generale invita l'interessato ad integrare i dati mancanti o a presentare le eventuali ragioni ostative.
- 3- Decorso anche il termine di cui al precedente comma il Segretario Generale diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di 10 giorni con l'espresso avvertimento che l'inottemperanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal seguente comma.
- 4- La diffida è inviata per conoscenza al Presidente.
- 5- Le incomplete o mancate comunicazioni sono punite, ai sensi dell'art. 47 comma 1 del D.Lgs 33/2013, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 10.000. Il Provvedimento di irrogazione della sanzione è pubblicato nell'apposita voce prevista nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 43
(Decadenza)

- 1 - Le ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

TITOLO V
ORGANI DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 44
(Organi di direzione amministrativa)

- 1 - Sono organi di direzione amministrativa della Provincia il Segretario Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti.

Art. 45
(Segretario Generale)

- 1 - Il Segretario Generale dell'Ente è nominato dal Presidente, individuandolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. La durata dell'incarico coincide con il mandato del Presidente. A conclusione del mandato il Segretario Generale continua ad esercitare le funzioni sino alla conferma o alla nomina di un altro Segretario. L'incarico può essere revocato anticipatamente, con provvedimento motivato del Presidente
- 2 - Il Segretario Generale:
- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi della Provincia e dei Dirigenti, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi e dell'ente e ne cura la verbalizzazione;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente;
 - d) roga tutti i contratti, nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - e) quando non istituita la funzione di direzione generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne indirizza e coordina l'attività.
 - f) adotta, su ordine del Presidente, tutti gli atti ed i provvedimenti, anche sostitutivi, necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione.

Art. 46
(Direttore Generale)

- 1 - Il Presidente può nominare il Direttore Generale, conferendo l'incarico a persona di comprovata competenza ed esperienza, con l'incarico di sovrintendere alle funzioni dei Dirigenti e coordinarne l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo della Provincia.
- 2 - L'incarico di Direttore Generale non può eccedere il mandato del Presidente e può venire revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Presidente.

Art. 47
(Dirigenti)

- 1- Il presidente provvede, con proprio atto, su proposta scritta del Direttore Generale e, se questo non è nominato, del Segretario Generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo.
- 2- I Dirigenti adottano gli atti ed i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per l'espletamento delle funzioni istituzionali loro assegnate e per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'Ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite dai regolamenti.

Art. 48
(Incarichi di direzione e di alta specializzazione a tempo determinato)

- 1 - Nei limiti di legge la copertura di posti di qualifica dirigenziale e/o di alta specializzazione, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato.
- 2 - L'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal citato regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica.
- 3 - I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Presidente.

Art. 49
(Assicurazione)

- 1- Il Presidente della Provincia, i Consiglieri, i membri dell'Assemblea dei Sindaci, il Segretario Generale, il Direttore Generale ed i Dirigenti vengono assicurati contro i rischi inerenti l'espletamento delle loro funzioni.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50
(Revisione dello statuto provinciale)

- 1 - Le modificazioni dello statuto provinciale sono deliberate dal Consiglio Provinciale e sottoposte all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione.